



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

## Art. 3.23

### Ruolo delle parti dell'accordo

1. Nessuna delle parti offre protezione diplomatica ne' avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia. 2. Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilita' che una parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale e' stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 |
| Estremi       | Legge 22 settembre 2023, n. 139                                                                                                                                                                                  |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023                                                                                                                                                                           |

---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.23>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it